



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12682/23

TRA

Bedil CM s.a.s. di Belardo Domenico e C., in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Lettera

Opponente

E

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Davide Catalano, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli

Opposto

Oggetto: opposizione avverso invito a regolarizzare contributi Inps

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 17.10.2023 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, il 17.09.2023, l'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva, essendo state rilevate irregolarità contributive come da prospetto riportato.

Ciò premesso il ricorrente ha rilevato il difetto di notifica degli avvisi indicati e la prescrizione delle somme riportate.

Ha quindi chiesto accertarsi l'insussistenza del debito indicato nell'atto oggetto di opposizione con conseguente annullamento del suddetto atto, il tutto con vittoria delle spese di lite.

L'Inps si è costituito in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.

All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle "note scritte d'udienza", in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

La regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso essendo normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento) incontra eccezioni: nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), quando sono idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva; in presenza di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato; allorché gli atti soprassessori, rinviando ad un avvenimento futuro e incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza (cfr. sent. Cons. di Stato n. 296/08).

L'impugnabilità autonoma dell'atto endoprocedimentale, in quanto costituisce un'eccezione alla regola secondo la quale gli atti endoprocedimentali possono essere impugnati soltanto insieme al provvedimento conclusivo del procedimento (Cons. n. 472/12) è rigorosamente circoscritta al caso, ad esempio, in cui l'atto endoprocedimentale produca una stasi procedimentale tale da impedire sicuramente il conseguimento dell'utilità che il privato attende dal procedimento *in itinere* (cfr. sent. TAR n. 5161/08).

Nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato "l'invito a regolarizzare" emesso nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Durc, con cui l'Inps ha comunicato all'istante che "nel corso dell'attività di verifica per la definizione della richiesta in oggetto sono state rilevate irregolarità contributive indicate nel prospetto di seguito riportato".

All'omesso pagamento è espressamente ricollegata la definizione del documento con esito "non regolare" per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata.

Si tratta quindi di un atto endoprocedimentale a cui non è tuttavia connesso il sicuro rigetto dell'istanza avanzata.

Deve pertanto concludersi, in applicazione dei principi suesposti, per la non autonoma impugnabilità dell'atto in esame.

La domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Dichiara inammissibile la domanda.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.940,00, oltre accessori se dovuti.

Aversa 7.05.2024

Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua